

LA NUOVA LEGGE DI FAMIGLIA IN MAROCCO

La condizione della donna nel Marocco contemporaneo:

Analfabetismo nel 2001 le donne analfabete erano 62,8% (82% in campagna). Fra le giovani tra i 15 e 24 anni è del 41,3%. Accesso all'istruzione primaria 74%, secondaria 27%, superiore 9%

Sanità: parti assistiti 39,6% (campagna 19,3%). Parti sorvegliati 43% (20% in campagna)

Lavoro: è in aumento nel 1999 era il 29% ma gli stipendi sono più bassi.

Famiglia: indice di fecondità nel 1960 7 figli per donna, 1998 2,7 per donna

Età del matrimonio oggi 27 anni, 36,7 nubili, uso della contraccezione oggi 55,3% (negli anni 80 solo il 19,4%)

Poligamia non supera l'1,5%

Statuto giuridico: maggiorenni e autonome nello spazio pubblico, dipendenti e minorenni nello spazio privato. L'uguaglianza giuridica è sancita dalla costituzione ma nella pratica discriminazioni nel mondo del lavoro (fino a oggi la donna sposata per lavorare doveva avere il permesso del marito). Ci sono protezioni per la maternità, il lavoro notturno o pericoloso.

Oggi le donne nel parlamento sono l'11%, cioè 35 (la quota introdotta è del 10%)

EVOLUZIONE DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

Prima Madawana. 1957. Testo di ispirazione religiosa fondato sulla sharia di rito malekita.

Sancisce l'inferiorità della donna nella sfera dei rapporti privati.

La donna è minorenni in perpetuo.

Non può acconsentire liberamente al matrimonio senza il consenso del Wali cioè del tutore uomo appartenente alla sua famiglia. L'età del matrimonio è diversa (15 anni per la donna, 18 per l'uomo)

Deve obbedienza al marito, capo famiglia e unico responsabile del mantenimento della famiglia.

Non può chiedere il divorzio (tranne casi eccezionali provati) e il ripudio è un diritto esclusivo e illimitato del marito.

Non può opporsi alla poligamia.

Negli anni 70' ci sono le prime pressioni e contestazioni per la riforma a causa delle discrepanze con la realtà sociale, il diritto marocchino e la situazione internazionale.

Nel 1994 il 4,9% delle donne viene ancora ripudiata e di esse un terzo si trova a vivere sola con i figli senza alcun sostentamento. Il 63% dei bambini di strada provengono da famiglia in cui la mamma è stata ripudiata

Negli anni 80 la riforma della Madawana è una delle rivendicazioni principali dei movimenti femministi

Dagli anni 90 tre fasi di rinnovamento:

1993: dopo una vasta campagna di mobilitazione del movimento femminista

(raccolta di un milione di firme per chiedere la riforma) ed una successiva reazione

dei movimenti islamismi, interviene direttamente il Re Hassan II che per decreto emana una prima piccola riforma (la donna può chiedere il passaporto senza il permesso del marito, la ragazza senza genitori può sposarsi senza tutore)

1999-2000 Il piano d'azione per l'integrazione della donna allo sviluppo fallisce il suo scopo fra polemiche e opposte tendenze.

2001: il Re Mohammed VI designa una commissione per la revisione del Codice (16 membri di cui solo 3 donne). La commissione fa pochi passi avanti e nel 2003 il Re nomina presidente della commissione Mohamed Boucetta che dopo tre mesi presenta al sovrano le proposte di riforma che corrispondono in larga parte alle richieste delle associazioni.

9 febbraio 2004: la nuova Madawana viene approvata all'unanimità dal parlamento a cui era stata sottoposta (è la prima volta che la legge di famiglie viene promulgata non per decreto regale ma seguendo l'iter legislativo)

LA NUOVA MADAWANA

Il testo della legge si pone in un quadro di riforme legislative volute dal Re Mohammed VI, in continuità con la politica iniziata da suo padre Hassan II; politica di apertura per un sempre maggiore riconoscimento dei diritti umani a favore dei più poveri, soprattutto dei diritti internazionalmente riconosciuti. Se da una parte la monarchia ha cercato di rafforzarsi attraverso questa apertura, d'altra parte senza la garanzia del massimo protettore e custode della fede che è il Re non sarebbe passata nessuna riforma. Prova ne è che già precedentemente il governo aveva adottato un "piano di integrazione della donna per lo sviluppo" senza alcun successo.

Molto significativo pure il modo in cui la riforma è stata introdotta. Il codice precedente era stato emesso attraverso decreti del Re, mentre **questa riforma è passata di fronte alle due Camere**, che di fatto hanno approvato all'unanimità, perché il Parlamento non poteva fare diversamente; ma questo è stato ad ogni modo un segno di apertura democratica e di ricerca da parte del Re di un'approvazione anche parlamentare.

La riforma è stata approvata dopo l'11 settembre quando anche i partiti islamici hanno assunto atteggiamenti moderati e innovativi.

Un'altra preoccupazione che ha portato all'adozione di questo codice potrebbe essere quella della presa d'atto della consistenza numerica di cittadini marocchini in Europa e della quotidianità di conflitti in campo familiare per la differenza di trattamento tra standard europeo e standard marocchino; si rendeva quindi necessario un tentativo di rendere meno conflittuale l'ordine vigente con gli ordinamenti europei (vedi nel campo della filiazione); **volontà quindi di rendere il diritto marocchino meno rigettato dai giudici europei, con conseguente peso sui rapporti tra i paesi.**

L'effettività delle regole di cui parleremo dipende da quanto le persone saranno in grado di conoscerlo. **L'alto tasso di analfabetismo ostacola tuttora la conoscenza della legge.** Come esempio, anche prima di questa legge si riconosceva la possibilità alle donne di chiedere il divorzio con una certa larghezza, con riferimento al diritto malechita, ma i divorzi chiesti dalle donne sono tuttora in numero molto limitato perché anche se c'è il diritto o non si sa di averlo o esso non è socialmente accettato.

Il codice è preceduto da una relazione nella quale vengono messi in luce 11 punti di riforma particolarmente significativi.

Premesse:

A) la nuova legge non è più un "codice di statuto personale" ma viene chiamata **Codice di Famiglia = volontà di modernizzazione.**

B) l'ultimo articolo della legge (n. 400) riguarda l'interpretazione: Se c'è una lacuna nella legge il giurista non deve più soltanto far riferimento alla scuola malechita ma è **possibile un itjihad personale** = Nuovo accesso diretto all'interpretazione. Si coglie una certa voglia di liberarsi da consuetudini interpretative datate.

I punti di maggiore rilevanza, ordinati per ordine di importanza:

1) responsabilità congiunta dei coniugi (art.51.3).Potrebbe essere molto importante e rappresentare un "unicum" nel panorama delle leggi arabe. Dalla stampa è stato presentato come il superamento del principio in forza del quale il marito è il capo della famiglia. Certamente **non c'è nessun articolo nella legge che dica che il marito è capo della famiglia; si dice che la moglie insieme al marito, sono responsabili dell'andamento degli affari della casa e della cura dei figli nell'interesse della famiglia.** Ora questo è senza dubbio molto importante, ma il problema, in breve, è questo: già in altre leggi la moglie era chiamata a partecipare a responsabilità che di solito erano attribuite al marito in particolare riguardo ai figli. Ma in quale misura questa responsabilità comune sarà interpretata come "uguaglianza" tra i coniugi?

2): la tutela matrimoniale (waliya). Il wali è il rappresentante della donna nel matrimonio. La legge tunisina, ad esempio, richiede che sia il tutore matrimoniale a concludere il matrimonio. Nel 1993 il legislatore già era intervenuto per dire che la donna orfana poteva sposarsi da sola (non più a mezzo del wali o del giudice). Gli articoli 24 e 25 parlano della waliya: **la donna maggiorenne può concludere personalmente il contratto di matrimonio , oppure può scegliere di dare mandato a suo padre, se così preferisce per conservare la forma tradizionale.** L'art. 24 stabilisce che la wilaya è un diritto della donna che lo esercita secondo la propria scelta e interesse. Questo è molto importante perché il matrimonio è l'unione non solo di due persone, ma di due famiglie. Il wali è nel diritto musulmano classico il portatore dell'interesse della famiglia.. L'art. 24 vuol dire che la donna può avere il

wali se lo desidera, ma che il wali non può non agire nell'interesse della donna. Questo è molto significativo.

3) L'età matrimoniale. Viene introdotta la modifica dell'età matrimoniale; modifica che già era stata richiesta da associazioni femminili e femministe. **L'età matrimoniale è ora fissata per l'uomo e per la donna ai 18 anni (prima per la donna era 15).** Poi ci sono tutte le regole per i casi in cui si voglia concludere un matrimonio al disotto di questa età

4) La poligamia. Diventa una regime eccezionale. Nella riforma del '93 tutti dicevano, in maniera propagandistica, che la poligamia era stata abolita, ma non era così. Adesso, con più cautela, si chiarisce che la poligamia è sottoposta a regolamentazione e nessuno ha pensato più di presentarla come abolita dalla legge. **L'articolo introduttivo (n.40) richiama il principio classico, molto enfatizzato, per cui la poligamia è vietata se c'è ragione di temere che il marito non rispetti la giustizia tra le mogli,** cioè non sia in grado di trattare tutte le mogli allo stesso modo. Ora si ripete qualcosa già detto dalla legge del '93: **la moglie può fare includere nel contratto matrimoniale la clausola di monogamia.** Il marito, accettandola, si impegna a non aggiungere altre mogli alla prima. **Nel nuovo testo l'esercizio della poligamia deve essere autorizzato giudizialmente e il tribunale non concede l'autorizzazione se non esiste un motivo oggettivo di carattere eccezionale. Poi bisogna che il giudice accerti che il reddito del richiedente sia sufficiente per mantenere due famiglie** (ma quale è l'entità di un reddito sufficiente?). **Il giudice non autorizzerà la poligamia se c'è la clausola di monogamia, cosa che sembra abbastanza logica.** In molti paesi dove è ammessa la clausola di monogamia, questa non impedisce però all'uomo di sposare un'altra donna, ma semplicemente prevede che la donna possa chiedere il divorzio, se il marito viola la clausola. Invece, l'attuale legge del Marocco impedisce esplicitamente all'uomo di avere un'altra moglie.

5) Matrimonio dei marocchini residenti all'estero. Questa riforma cancella una peculiarità esclusiva del diritto marocchino. Diversi stati in genere riconoscono il matrimonio concluso dai propri cittadini all'estero nel rispetto della legge locale; c'è un riconoscimento del fatto che il matrimonio anche di propri cittadini può avvenire in una forma diversa da quella nazionale. **Il Marocco finora non riconosceva questo, per cui il marocchino doveva sposare in Marocco o presso i Consolati.** Adesso l'art 14 dice che **i marocchini residenti all'estero possono concludere il contratto di matrimonio secondo le formalità amministrative del paese di residenza, purché esistano alcuni elementi che vengono considerati necessari affinché l'ordinamento marocchino possa considerare esistente il matrimonio: ad esempio la dote, la presenza di due testimoni musulmani. Dovranno essere rispettati gli impedimenti del diritto italiano (se in Italia) e gli ulteriori impedimenti del diritto marocchino; per esempio la differenza di fede dei**

coniugi, per cui l'uomo musulmano può sposare la donna delle genti del libro, ma non viceversa.

6) il ripudio:art 78 La presentazione di questo articolo è originale: **Il ripudio è lo scioglimento del vincolo coniugale che può essere esercitato dal marito o dalla moglie. Ciascuno secondo la propria condizione e sotto il controllo giudiziario e secondo le disposizioni di questa legge. Il legislatore marocchino ha voluto presentare il ripudio come una forma di scioglimento aperto all'uomo e alla donna, seppure a condizioni diverse. Nel contratto matrimoniale l'uomo deve conferire alla moglie il diritto a chiedere il ripudio.**

Per il diritto classico il ripudio è una dichiarazione unilaterale dell'uomo con cui si scioglie il matrimonio; quindi è una dichiarazione extra-giudiziale; il ripudio non deve essere motivato; non deve, per avere efficacia, neppure giungere alla conoscenza della moglie. La riforma in materia di ripudio è ora posta sotto il controllo del giudice (non più quindi una dichiarazione privata dell'uomo); viene prevista una procedura che richiede la citazione della donna, cioè si cerca una procedura che garantisca che la donna sia portata a conoscenza del ripudio. Inoltre, - novità di questa riforma- **il Tribunale stabilisce ciò che il marito deve pagare alla moglie, e finché non l'ha pagato non può dare ripudio, e se non lo paga entro un certo termine, si presume che abbia cambiato idea e che non voglia più ripudiare.** Il conferimento del potere del ripudio sia al marito che alla moglie mette l'uomo e la donna su un piano di sostanziale parità, perché di fatto l'uomo e la donna hanno la stessa facilità nello sciogliere il matrimonio. Secondo il diritto attuale marocchino, entrambi hanno la stessa facilità/difficoltà perché entrambi per dare ripudio devono avere l'autorizzazione del giudice che la darà in base all'espletamento della stessa procedura.

7) divorzio. Questo capitolo è stato completamente rivisto nella struttura; **il legislatore considera il divorzio come rimedio generale e generico.** Cioè, mentre prima c'era l'elencazione delle varie cause di divorzio, adesso (art 94 e ss) **c'è in primo luogo quella che noi chiamiamo la causa di incompatibilità;** ipotesi in cui la donna può, purché lo voglia e senza provare circostanze specifiche, arrivare allo scioglimento del matrimonio. Si propone questa forma di divorzio come quella più ampia. Ci sono poi altre cause più specifiche come quella per danno, per la quale bisogna dimostrare di aver subito un danno morale o materiale; ed altre per mancato mantenimento, per assenza, per vizi ...Infine sono previste due forme di divorzio consensuale. **Novità assoluta è il divorzio per accordo** (art.114) che è quello tradizionalmente indicato come ripudio dietro corrispettivo. Nel caso in cui la moglie non abbia ricevuto il potere di auto-ripudiarsi, può convincere il marito a ripudiarla con un corrispettivo che può essere, ad esempio, la restituzione o la rinuncia alla dote. Ne può derivare un accordo, ma se il marito rifiuta, la donna può chiedere al giudice di dichiarare il divorzio.

La differenza sostanziale tra divorzio e ripudio riguarda la rapidità dell'una e dell'altra procedura, i costi ed il fatto che il ripudio può essere revocato, mentre il divorzio è definitivo.

8) **la custodia dei figli** (art 163) Ciò che si riferisce all'allevamento materiale dei figli è comune ai due genitori, fin tanto che persiste il matrimonio; **la custodia dei figli dura fino alla maggiore età dei figli, portata ai 18 anni per ambo i sessi sostenendo l'uguaglianza tra maschi e femmine.**

9) **La filiazione** La novità risiede nel nuovo regolamento della filiazione paterna. Secondo il diritto classico c'era distinzione tra il rapporto giuridico madre/figlio che si stabilisce causa parto, mentre la filiazione paterna si stabiliva solo da rapporto sessuale lecito. **Per il diritto musulmano o si è figli legittimi o non si è figli.** Ora è cambiato il principio, infatti **l'art. 142 supera la distinzione tra filiazione materna e paterna; sia per quanto riguarda la madre che il padre si stabilisce per discendenza e può essere legittima o non legittima.** Il dichiarare la paternità al di fuori del matrimonio è una grossa novità. **Su questo punto il diritto marocchino era incompatibile con i principi di ordine pubblico dei paesi europei.** Questo era un problema che altri paesi (la Tunisia) avevano affrontato con riforme che riguardavano il nome, permettendo lo stabilirsi di un legame, ma **l'importanza della legge attuale marocchina è dirompente.**

10) **regime patrimoniale** (art 369) Il regime vigente è quello della separazione dei beni. **E' prevista dalla legge adesso l'opzione per una comunione dei beni acquistati.**

11) **La successione** Si è intervenuti su una riforma già introdotta. **Già la legge precedente prevedeva che i figli di un figlio maschio pre-morto (art 369) venissero considerati come destinatari di una parte del patrimonio; e questo ora vale anche per i figli della figlia. Vi è una parificazione dei diritti del maschio e della femmina.**

Sintesi a cura di Maria Adele Roggero